

Comune di Pofi

Provincia di Frosinone

Regolamento Comunale
per la disciplina del servizio di
noleggio di autovettura con conducente

Approvato con deliberazione di C.C. n. 17 del 16/7/01
e con Deliberazione di C.C. n. 24 del 19/07/2002

**REGOLAMENTO PER SERVIZIO DI
NOLEGGIO DI AUTOVETTURA DA RIMESSA CON CONDUCENTE**

CAPO I^o - NORME GENERALI

ART. 1 - DISCIPLINA DEL SERVIZIO

Il servizio pubblico di noleggio nel territorio del Comune di POFI è disciplinato:

- a- dalla Legge Quadro 15/1/1992, n. 21-
- b- dalla L.R. 26/10/1993, n. 58-
- c- dal D.R.R. 24/7/1977, n. 616
- d- dalla L.R. 6/1999, art. 51-
- e- dai D.Lgs. 30/4/1992, n. 285 e relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 16/12/1992, n. 495 e loro successive modificazioni ed integrazioni, nonché dalle disposizioni del presente regolamento.

Troveranno sempre applicazione, inoltre, tutte le leggi e regolamenti statali regionali, provinciali e comunali.

ART. 2 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina del servizio pubblico per il servizio di noleggio di autovettura da rimessa con conducente per il trasporto di persone.

ART. 3 - RESPONSABILITÀ NELL'ESERCIZIO

Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivanti, sia direttamente che indirettamente, in dipendenza o connessione al rilascio dell'autorizzazione, fa carico esclusivamente ed interamente al titolare della stessa, rimanendo escluse sempre ed in ogni caso, le responsabilità del Comune concedente.

CAPO II^o - COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE (ARL 15 L.R. 58/93)

ART. 4 - COMMISSIONE CONSULTIVA

La Commissione Consultiva Comunale di cui all'art. 15 della L.R. n. 53/1993 è composta da:

- a- Sindaco o suo delegato che la presiede.
- b- Rappresentante delle OO.SS di categoria.
- c- Responsabile dell'Ufficio Comunale preposto alla scopia.

Le funzioni di Segretario saranno svolte dal Segretario comunale o da altro dipendente dallo stesso delegato.

ART. 5 - COMPETENZE DELLA COMMISSIONE

Il parere della commissione di cui al precedente art. 4, obbligatorio ma non è vincolante in tutti i casi previsti dal presente regolamento (regolamenti, modifica dei regolamenti, redazione bandi pubblici).

ART. 6 - FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE

Per la convocazione, validità della seduta e la maggioranza richiesta per la validità delle decisioni adottate, troveranno applicazione le corrispondenti norme relative al Consiglio Comunale.
Di ogni seduta dovrà essere redatto apposito verbale.

ART. 7 - DURATA IN CARICA DELLA COMMISSIONE

La Commissione di cui al precedente art. 4 sarà rinnovata entro tre mesi dall'insediamento del nuovo Consiglio Comunale e rimarrà in carica fino all'insediamento della nuova Commissione.

CAPO III^o - SERVIZIO PUBBLICO PER NOLEGGIO AUTOVEICOLI DA RIMESSA CON CONDUCENTE.

ART. 8 - DEFINIZIONE - TARIFFE

Il servizio pubblico per noleggio di autovettura da rimessa con conducente si rivolge ad un'utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo o viaggio.
Lo stazionamento dei mezzi avviene all'interno di autorimessa ovvero, a quanto prescritto dal successivo art. 9, ultimo capoverso.

Gli autoveicoli devono:

- a - Essere riconosciuti idonei a tale uso dall'Ispettorato comparto mentale della Motorizzazione Civile, ai sensi dell'art. 54 del D.P.R. 15/6/1959, n. 393;
- b - Essere muniti di carta di circolazione di cui all'art. 58, 4c. del D.P.R. 15/6/1959, n. 393;
- c - Essere provvisti all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore di un contrassegno con la scritta "noleggio" e dotate di una targa posteriore inamovibile recante la dicitura "NCC", dello stemma del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione e di un numero progressivo.

Il corrispettivo del trasporto per il servizio è direttamente concordato tra l'utenza ed il vettore nel rispetto del disposto di cui al D.M. 20/4/1993 pubblicato sulla G.U. del 29/5/1993, n. 124. Il trasporto può essere effettuato senza limiti territoriali e la prestazione del servizio non è obbligatoria.

ART. 9 - DIVIETO DI STAZIONAMENTO ALL'APERTO DEROGHE.

Salvo quanto prescritto dai commi 3^e e 5 dell'art. 10 della L.R. n. 58/93, è fatto divieto di stazionare, con autovettura da noleggio da rimessa con conducente, sulle strade od aree pubbliche allo scopo di procurarsi il noleggio. In caso di necessità, e sempre quando il noleggio risulti preventivamente contrattato, può essere consentito che le autovetture sostino agli scali di arrivo, in attesa di chi le ha noleggiate.

Non essendo esercitato, pertanto, nel Comune di POFI il servizio TAXI, le autovetture autorizzate per il servizio di cui al presente regolamento possono stazionare su aree pubbliche individuate dal Comune.

CAPO IV^o - NORME COMUNALI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI - VALIDITÀ'

ART. 10 - COPERTURA ORGANICO - MODALITÀ RILASCIO AUTORIZZAZIONI

Quando per decadenza, revoca o rinuncia dei titolari, ovvero per l'aumento dell'organico, vi sia disponibilità di autorizzazione per il servizio di noleggio di autovettura da rimessa con conducente, il

Comune rende nota tale disponibilità attraverso bando pubblico debitamente deliberato dalla Giunta Comunale, ed affisso all'Albo Pretorio, al fine di consentire ai singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità, anche in leasing, dell'autovettura che possono gestirla in forma singola od associata (vedi art. 7 L. 21/1992), di inoltrare la relativa istanza.

~~Non~~ E' ammesso, il cumulo in capo ad un medesimo soggetto di più autorizzazioni per l'esercizio di noleggio di autovettura da rimessa con conducente.

Per poter conseguire l'autorizzazione per il servizio di cui sopra, è obbligatoria la disponibilità di una rimessa sita nel territorio comunale, presso la quale i veicoli sostano e sono a disposizione dell'utenza, fatto salvo da quanto previsto dal precedente art. 9, ultimo capoverso.

ART. 11 - REQUISITI E CONDIZIONI NECESSARIE

I requisiti e le condizioni necessarie per esercitare l'attività prevista dal presente regolamento sono:

1. Avere la rimessa nel territorio comunale, salvo quanto previsto dal precedente art. 9 ultimo comma;
2. Avere la proprietà del mezzo o la disponibilità, anche in leasing;
3. Essere in possesso di assicurazione per la responsabilità civile dei trasportati;
4. Non avere in corso procedure fallimentari, né essere stato soggetto a procedure fallimentari, salvo sia intervenuta specifica riabilitazione;
5. Avere l'iscrizione come impresa di trasporto presso la C.C.I.A.
6. Ottemperare a tutte le disposizioni di legge in materia di previdenza ed assicurazione per eventuali dipendenti;
7. I conducenti dovranno essere in possesso della prescritta patente di guida, del relativo certificato di abilitazione professionale e dell'iscrizione al ruolo di cui all'art. 16 della L.R. n. 58/1993. Tale iscrizione è obbligatoria anche per i titolari dell'autorizzazione;
8. Essere cittadini italiani ovvero di un Paese della CEE, ovvero di altro Paese che riconosca ai cittadini italiani di prestare analoga attività nel proprio territorio;
9. Non espletare altre attività incompatibili con il regolare svolgimento del servizio;
10. Non aver riportato, per uno o più reati, una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente ad anni due per delitti non colposi;
11. Non essere sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o non essere stato dichiarato delinquente abituale o per tendenza;
12. Non essere incorso a provvedimenti adottati ai sensi della legge antimafia;
13. Dalla data di approvazione del presente regolamento non è consentito il cessione dell'autorizzazione in capo a società, così come previsto dall'art. 7 della L. n. 21/1992 ed dall'art. 6 della L.R. n. 58/1993;
14. Presentazione di certificazione medica, attestante l'assenza di malattie incompatibili con il servizio.

ART. 12 - CAUSE OSTATIVE PARTECIPAZIONE BANDO

Oltre ai possesso dei requisiti del precedente art. 11, non può partecipare al bando pubblico:

- a - chi è incorso in un provvedimento di revoca/decadenza di precedente licenza/autorizzazione di servizio di noleggio di autovettura da rimessa con conducente, emanato da Pubblica Amministrazione;
- b - chi abbia trasferito licenza/autorizzazione di cui sopra, ai sensi dell'art. 9 c. 3 della L. 21/1992, negli ultimi 5 anni dalla data del bando pubblico;
- c - chi è incorso in tre o più casi di sanzioni amministrative definite, con riferimento all'effettuazione del servizio di trasporto (abusivi);

ART. 13. DOMANDA PER PARTECIPARE AL BANDO PUBBLICO E PER OBTENERE LA RELATIVA LICENZA/AUTORIZZAZIONE.

Chi intende partecipare al bando pubblico per il rilascio della relativa autorizzazione per l'esercizio di noleggio da rimessa di autovettura con conducente, di cui all'art. 2 del regolamento, dovrà inoltrare, al Funzionario Responsabile del Servizio, apposita istanza in bollo.

In tale domanda, da presentarsi nei termini e con le modalità previste dal bando pubblico, il richiedente deve dichiarare, oltre alla propria qualifica, alle complete generalità ed ai numeri di codice fiscale e/o partita I.V.A., il numero di iscrizione al ruolo provinciale di cui all'art. 16 della L. 58/93, la parente di guida B-CAP o di categoria superiore, nonché specificare il tipo, le caratteristiche dell'autovettura che intende utilizzare per il servizio, con l'indicazione della data di fabbricazione. Qualora il richiedente non fosse in possesso dell'autovettura al momento del bando, dovrà presentare apposito atto legale dal quale risulti il futuro acquisto dell'autovettura con i dati innanzi richiesti, nonché atto di impegno ad iniziare l'attività entro mesi sei dal rilascio dell'autorizzazione per DOCUMENTO esercitare il servizio.

ART. 14 - COMMISSIONE TECNICA COMUNALE ISTRUTTORIA DOMANDA RILASCIO AUTORIZZAZIONE.

E' istituita una Commissione Tecnica Comunale composta dal Segretario Comunale, dal funzionario responsabile della Segreteria, e dal funzionario responsabile dell'ufficio ai servizi commercio. La stessa avrà il compito di formare la graduatoria di merito per il successivo rilascio dell'autorizzazione per il servizio da noleggio di autovettura da rimessa con conducente, nonché avrà il compito di esprimere il proprio parere sulla giusta applicazione delle norme contenute nel presente regolamento; Per l'istruttoria della domanda ed il conseguente provvedimento dovrà essere osservata la seguente procedura:

- a - entro gg. 30 dalla data di scadenza del bando pubblico, le domande dovranno essere sottoposte all'esame della Commissione Tecnica Comunale;
- b - entro i successivi gg. 30 dovrà essere data comunicazione all'interessato dell'esito dell'istruttoria, con eventuale richiesta di integrazione della documentazione, assegnando gg. 15 per la presentazione della documentazione richiesta.

ART. 15 - TITOLI

Ai fini dell'assegnazione sono stabiliti i seguenti punteggi:

- a - Possesso del certificato di abilitazione professionale (CAP).
Punti 0,50 per ciascun anno per un massimo di punti 5;
- b - Iscrizione al ruolo conducenti (art. 16 L. 58/93).
Punti 0,50 per ciascun anno per un massimo di punti 5;
- c - Aver esercitato attività alle dipendenze di ditte autorizzate al servizio di noleggio di autovetture da rimessa con conducente.
Punti 0,50 per ciascun anno per un massimo di punti 5;
- d - Status di disoccupato negli ultimi tre anni antecedenti la data del bando.
Punti 0,50 per ogni semestre per un massimo di punti 3;
- e - Aver acquisito specifica professionalità nel settore noleggio da rimessa o taxi riscontrabile attraverso l'anzianità di presenza operativa in una delle forme giuridiche di cui all'art. 7 della L. 21/1992.
Punti 0,5 per ogni anno, per un massimo di punti 5;

f - Carico familiare.

Punti 0,50 per ogni persona a carico per un massimo di punti 3.

Nel caso di parità di titoli si terrà conto dell'età, con preferenza al più giovane o di altri elementi utili allo scopo.

ART. 16 - RILASCIO DELLA LICENZA - CONTENUTO - RESTITUZIONE RINUNZIA - SOSPENSIONE - DECADENZA - RINNOVO.

Il Funzionario Responsabile del Servizio, rilascia agli aventi diritto, per ogni autoveicolo ammesso al servizio di noleggio, un'autorizzazione nella quale dovrà essere riportato il numero della targa dell'autovettura, nonché gli estremi della carta di circolazione dell'autovettura stessa. L'autorizzazione Comunale e gli altri documenti di circolazione, compreso il foglio complementare, devono essere portati sull'autoveicolo ed esibiti ad ogni richiesta dei Funzionari e degli Agenti incaricati alla sorveglianza sulla circolazione stradale e sui servizi stessi. L'autorizzazione comunale dovrà essere immediatamente restituita al competente Ufficio Comunale in caso di decadenza, rinuncia, sospensione o revoca della medesima.

Quando per una autorizzazione si verifichi quanto citato nel precedente comma, il competente Ufficio Comunale ne dovrà dare immediata comunicazione all'Ispettorato Compartimentale della Motorizzazione Civile, all'Assessorato Provinciale ai Trasporti ed alla C.C.I.A.A. per i provvedimenti di rispettiva competenza.

L'autorizzazione, anche se rilasciata durante l'anno, è valida fino al 31 dicembre di ogni anno, e si intenderà rinnovata previa comunicazione di prosieguo di attività da parte dei titolari.

ART. 17 - DIVIETO DI CESSIONE - LIMITI - TRASFERIBILITÀ - SOSTITUZIONE ALLA GUIDA.

L'autorizzazione di cui al presente regolamento è trasferita su richiesta del titolare, a persona dello stesso designata, purché iscritta nel ruolo di cui all'art. 16 della L.R. n. 58/1993 ed in possesso dei requisiti prescritti, quanto il titolare si trovi in una delle seguenti condizioni:

- a - Sia titolare di autorizzazione da almeno anni 5.
- b - Abbia il titolare raggiunto il sessantesimo anno di età.
- c - Sia divenuto permanentemente inabile od inidoneo al servizio, per malattia infondate o per ritiro definitivo della patente di guida.

In caso di morte del titolare, l'autorizzazione può essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare al momento della sua morte, qualora in possesso dei requisiti prescritti, ovvero può essere trasferita, entro il termine massimo di anni due, dietro autorizzazione del Funzionario Responsabile del Servizio, ad altri, designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare al momento della sua morte, purché in possesso di tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi necessari al servizio pubblico di noleggio di autovettura da rimessa con conducente.

Al titolare che abbia trasferito l'autorizzazione, non può esserne attribuita altra se non dopo anni 5 dal trasferimento.

Le persone fisiche, titolari dell'autorizzazione di cui al presente regolamento, possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione dei familiari, purché iscritti nel ruolo di cui all'art. 16 della L.R. n. 58/1993, conformemente a quanto previsto dall'art. 230 bis del c.c.

Le stesse possono inoltre, essere sostituite alla guida, da altro personale, purché iscritto al predetto ruolo di cui all'art. 16 della L.R. n. 58/1993, a condizione che ne facciano tempestiva richiesta e secondo la seguente specifica:

- a) - Durante un periodo annuale di assenza non superiore a gg. 30.
- b) - Nei casi di malattia, purché comprovata da certificazione medica da parte di una struttura pubblica e per un periodo di tempo non superiore ad anni due nel quinquennio.

c) - Per altri casi di forza maggiore che saranno valutati di volta in volta dal Sindaco e per un periodo di tempo non eccedente, in ogni caso, i due mesi nel corso dell'anno.

ART. 18 - DOTAZIONE DELL' ORGANICO - REVISIONE DELL'ORGANICO

Il presente regolamento prevede n° 9 autorizzazioni (1 ogni 500 abitanti), di cui n° 1 dovrà essere riservata per autoveicoli omologati, come disposto dall'art. 13 della L.R. n. 58/1993, anche per il trasporto di soggetti portatori di handicap, in attuazione della L. 30/3/1971, n. 118 e del relativo Regolamento approvato con D.P.R. n. 384/1978.

CAPO V° - VERIFICA DELLE AUTOVETTURE

ART. 19 - VERIFICA

Le autovetture adibite al servizio possono essere sottoposte, prima dell'immissione in servizio a verifica da parte della Commissione Tecnica Comunale.

Successivamente l'Amministrazione Comunale, a mezzo della propria Commissione Tecnica, può procedere ad ulteriori verifiche delle condizioni e delle caratteristiche degli autoveicoli adibiti al servizio.

Qualora la Commissione ritenga che l'autovettura non risponda più ai requisiti per i quali ha ottenuto la carta di circolazione, dovrà redigere apposito verbale, dandone immediata comunicazione al Sindaco per la successiva denuncia all'Ispettorato per la Motorizzazione Civile agli effetti del ritiro della carta di circolazione predetta.
Ove, invece, l'autovettura non risultasse trovarsi nel dovuto stato di conservazione e di decoro e qualora il titolare non provvedesse, nel termine che sarà fissato caso per caso, sarà provveduto alla sospensione ed in caso di perpetrata inadempienza al ritiro dell'autorizzazione.

CAPO VI° - NORME COMUNI AI SERVIZI PUBBLICI DI NOLEGGIO DA RIMESSA

ART. 20 - INIZIO DELL'ATTIVITA'

Il richiedente che ha ottenuto l'autorizzazione di cui al presente regolamento, ha l'obbligo di iniziare il servizio entro il termine di mesi sei dalla data della notifica della comunicazione di avvenuto rilascio dell'autorizzazione stessa.

ART. 21 - PROFILASSI

ELIMINATO

Il conduttore che abbia trasportato persone risultate poi affette da malattia infettiva od avenuti forme epidemiche, è tenuto a sottoporre l'autovettura a disinfezione presso l'apposito reparto del Servizio di Igiene Pubblica e comunque, una volta ogni sei mesi.

ART. 22 - SOSTITUZIONE DEGLI AUTOVEICOLI

Per la sostituzione definitiva degli autoveicoli è richiesta l'autorizzazione all'Ufficio Comunale competente.
L'autovettura che sia ferma per riparazione può essere sostituita, previa autorizzazione dell'Ufficio Comunale competente, per il solo periodo di fermo, da altra autovettura che potrà avvalersi della licenza comunale dell'autovettura in riparazione.

ART. 23 - DOVERI ED OBBLIGHI DEI TITOLARI DELL'AUTORIZZAZIONE

Il titolare dell'autorizzazione di esercizio, in conformità delle prescrizioni dell'Autorità Comunale, ha l'obbligo ed il dovere di:

- a) Richiedere copia del presente Regolamento da tenere presso l'autovettura;
- b) Portare sempre sull'autovettura l'autorizzazione comunale di esercizio, unitamente alla carta di circolazione;
- c) Indossare abiti decenti e trattare sempre il pubblico con correttezza;
- d) Curare l'esattezza e la regolarità del servizio;
- e) Tenere l'autovettura nel dovuto stato di efficienza, solidità e decoro;
- f) Osservare scrupolosamente le disposizioni di carattere igienico delle autovetture poste in servizio;
- g) Non trasportare un numero di persone superiore a quello massimo consentito dalle caratteristiche dell'autovettura;
- h) Attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori ai contratti collettivi nazionali di lavoro;
- i) Segnalare per iscritto, entro gg. 10, al competente Ufficio Comunale, ogni eventuale cambiamento di abitazione e/o rimessa;
- j) Avere cura che le autovetture siano sempre munite di targa con la scritta "Noleggio da rimessa" e recante il numero dell'autorizzazione Comunale;
- k) Sottoporre i propri veicoli alla visita ordinaria prevista dalla legge;
- l) Compire i servizi richiesti dagli agenti della forza pubblica o dai cittadini nell'interesse dell'ordine e della sicurezza o per il trasporto di malati, di feriti, anche se non siano retribuiti immediatamente, con l'obbligo di sottostare alle disposizioni di legge in caso di trasporti di malati contagiosi. Per il successivo pagamento della prestazione fornire gli Agenti della Forza Pubblica rilasciaranno apposito verbale al conducente dell'autovettura;
- m) Caricare sull'autovettura i bagagli degli avventori senza causare deterioramento o danneggiamento;
- n) Visitare diligentemente, al termine di ogni corsa, l'interno dell'autovettura, ed in caso di ritrovamento di qualunque oggetto, cararne il deposito presso l'Ufficio della Polizia Municipale.

ART. 24 - DIVIETI PER I CONDUCENTI

Ai conducenti gli autoveicoli in servizio da autonoleggio è vietato:

- a) Fumare o mangiare durante la corsa;
- b) Usare parole volgari durante il servizio;
- c) Usare dispositivi di segnalazione acustica, salvo nei casi di pericolo immediato;
- d) Far salire sull'autovettura persone estranee a quelle che la hanno noleggiata, salvo l'autorizzazione da parte di queste ultime;
- e) Di tenere nell'autovettura cani ed altri animali;
- f) Di deviare, di loro iniziativa, dal percorso più breve per raggiungere la destinazione indicata dal passeggero;
- g) Di fermare l'autovettura o di interrompere il servizio, salvo espressa richiesta dei passeggeri o casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.

ART. 25 - DIVIETO DI PERCORRERE ITINERARI FISSI

E' vietato esercitare, con autovetture adibite a servizio pubblico di noleggio da rimessa, servizi ad itinerari fissi, con orari e tariffe prestabilimenti, anche su itinerari ove non esistono autoservizi di linea regolarmente concessi/autorizzati.

In caso di infrazione al suddetto divieto, il Sindaco sentita la Commissione di cui all'art. 4, può disporre la sospensione fino ad un mese ed in caso di recidività, la revoca dell'autorizzazione.

FUNZIONA
NE RESPONSABILE

CAPO VII^o SANZIONI

ART. 26 - SANZIONI

Le infrazioni al presente regolamento non previste dalle norme per la disciplina della circolazione stradale, sono in applicazione degli articoli del T.U.L.P.C.
L'Amministrazione Comunale ha sempre la facoltà di applicare, inoltre, le seguenti sanzioni:

- a) Diffida;
- b) Ammonizione;
- c) Sospensione della validità dell'autorizzazione;
- d) Revoca dell'autorizzazione.

La diffida viene applicata dal Funzionario Responsabile del Servizio, sentita la Commissione di cui all'art. 4, per mancanze lievi.

L'ammonizione viene inflitta dal Funzionario Responsabile del Servizio, sentita la Commissione di cui all'art. 4, in caso di recidività.

La sospensione viene inflitta dalla Giunta Comunale, sentita la Commissione di cui all'art. 4, nei seguenti casi:

- per grave inosservanza alle disposizioni del presente regolamento, già oggetto di ammonizione;
- per ingiustificato rifiuto a prestare servizio;
- per abuso di bevande alcoliche o per uso di stupefacenti;
- per uso di modi scorretti nei confronti di Agenti della Forza Pubblica, avvocatori ecc.;
- per mancata comunicazione di quanto prescritto dall'art. 17;
- per inosservanza dell'obbligo di non esercitare servizi ed itinerari fissi ed a tariffe prestabilite.

La sospensione non potrà essere superiore ad un mese, con conseguente ritiro dell'autorizzazione per tutto il periodo dell'autorizzazione stessa.

ART. 27 - REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

La revoca dell'autorizzazione viene inflitta dalla Giunta Comunale, sentita la Commissione di cui all'art. 4 e trova applicazione:

- a) Quando venga a mancare nel titolare uno dei requisiti prescritti per l'effettuazione del servizio;
- b) Qualora l'attrezzatura del servizio non risulti più idonea al servizio stesso;
- c) Qualora l'autovettura non risponda più ai requisiti previsti per il rilascio dell'autorizzazione;
- d) In ogni altro caso previsto dal presente regolamento.

ART. 28 - DECADENZA

L'autorizzazione comunale viene a decadere:

- a) per mancato inizio dell'attività entro il termine previsto dall'art. 20;
- b) per esplicita dichiarazione di rinuncia dell'autorizzazione da parte del titolare;
- c) per decesso del titolare, salvo quanto previsto dall'art. 17;
- d) per fallimento del titolare dell'autorizzazione e qualora trattasi di società/cooperativa per fallimento o scioglimento della stessa;
- e) quando non sia richiesta, per due anni successivi, il rinnovo dell'autorizzazione;
- f) quando senza giustificato motivo, il titolare sospenda il servizio per un periodo superiore a gg. 90.

ART. 29 - REVOCA, DECADENZA E RINUNCIA - COMPETENZE.

In tutti i casi non spetta al titolare rimborso alcuno.
L'Autorizzazione dovrà essere restituita al competente Ufficio Comunale.

CAPO VIII° DISPOSIZIONI FINALI

ART. 30 - PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

Copia del presente regolamento sarà tenuta, a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione a norma delle leggi vigenti in materia.

ART. 31 - ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Il presente regolamento entrerà in vigore non appena avrà acquisito tutte le autorizzazioni tutorie, nonché l'approvazione da parte dell'Assessorato Provinciale ai Trasporti previsto dall'art. 51 della LR. n. 6/1999.

Qualsiasi altra disposizione che sia in contrasto con il presente regolamento si intende abrogata.

Per tutto quanto non previsto si fa riferimento alle norme per la disciplina della circolazione stradale, alla legge comunale e provinciale ed ad ogni altra legge o regolamento che possano direttamente od indirettamente avere applicazione nella materia.